

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per la modifica dell'art. 42 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (Basta presidenti a vita delle Sezioni e Camere del Tribunale di appello)

del 19 settembre 2022

L'art. 42 della Legge sull'organizzazione giudiziaria regola la costituzione delle Sezioni e delle Camere del Tribunale di appello. Ogni due anni per il 1° giugno la seduta plenaria dei giudici ordinari elegge il presidente e il vicepresidente, **che non sono immediatamente rieleggibili**, e costituisce le Sezioni e le Camere.

A una prima lettura del puro testo si può essere indotti a credere che vi sia ogni due anni una sorta di grande reset, ma non è così. In realtà, la composizione delle Sezioni e delle Camere è molto statica e di fatto è possibile procedere internamente a un cambio solo in caso di partenza di un collega. Benché non iscritto nella legge, il 99% dei casi ci si attiene al principio dell'anzianità di servizio.

Se per il presidente e il vicepresidente dell'intero Tribunale di appello è preclusa la possibilità di rielezione immediata dopo il biennio, tale clausola non è prevista per i presidenti e i vicepresidenti delle Sezioni e delle Camere.

Sicuramente non la si può ritenere una dimenticanza del legislatore, ma una scelta. Verosimilmente si voleva una certa maggior stabilità per i collegi giudicanti. Tuttavia, ad oggi dalla maggior stabilità si è passati all'inamovibilità, ossia a presidenti a vita. Infatti, se oggi un giudice diviene presidente di Sezione o Camera, salvo sua rinuncia, rimane tale fino a quando lascia il Tribunale di appello (sempre per il principio di anzianità di servizio).

La situazione attuale vede il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni presidente da 30 anni, il presidente del Tribunale penale cantonale e di alcune altre Camere da 10 anni o più. Altri giudici, solo perché più giovani, si vedono sbarrata la strada per anni o decenni, senza forse mai poter accedere alla presidenza.

Tale contesto di graniticità potrebbe poi comportare la creazione di "giardinetti" con atteggiamenti di inutile e dannosa onnipotenza (che anche la cronaca relativamente recente ha dimostrato, si pensi ai famosi messaggi fra presidente del Tribunale penale cantonale e procuratore generale).

Anche a livello federale un giudice non può rimanere presidente per più di un periodo, proprio per tutelare la collegialità, ed evitare un accentramento di potere nella figura del presidente. Si propone quindi di completare l'art. 42 cpv. 5 lett. a) della Legge sull'organizzazione giudiziaria come per le funzioni di presidente e vicepresidente dell'intero Tribunale.

Per tali ragioni, con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la seguente modifica dell'art. 42 cpv. 5. lett. a) della Legge sull'organizzazione giudiziaria:

Art. 42 - Composizione

¹Il Tribunale di appello è composto di 28 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

²I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Commissione per l'avvocatura e la Commissione per il notariato.

⁴Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

⁵Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

- a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere. **Nuovo: Il presidente e il vicepresidente delle Sezioni e delle Camere non sono immediatamente rieleggibili;**
- b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.

⁶Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di lavoro, all'interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro.

⁷In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

⁸A dipendenza delle necessità del tribunale, il Gran Consiglio può rinunciare ad avviare la procedura di elezione di giudici supplenti.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi